



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 31

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zottis, Giacomo Possamai, Bigon, Camani, Montanariello e Zanoni

**DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE NELLA REGIONE DEL VENETO
DEL BILANCIO DI GENERE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 febbraio 2021.

DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE NELLA REGIONE DEL VENETO DEL BILANCIO DI GENERE

Relazione:

L'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso. La crisi sociale, sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19 ha evidenziato ancora di più la necessità di avviare politiche di genere improntate al principio di equità. In quest'ottica il bilancio di genere rappresenta un efficace strumento nella definizione delle politiche di investimento pubblico.

Come evidenziato nel quarto bilancio di genere dello Stato redatto dal MEF, il bilancio di genere persegue i seguenti obiettivi:

- accrescere la consapevolezza dell'impatto che le politiche pubbliche possono avere sulle diseguaglianze di genere;*
- assicurare una maggiore efficacia degli interventi, tramite una chiara definizione di obiettivi di genere da tenere in considerazione anche nell'individuazione delle modalità di attuazione;*
- promuovere una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione, attivando meccanismi tesi a evidenziare pratiche potenzialmente discriminatorie.*

La relazione del MEF al bilancio di genere evidenzia che il reddito medio delle donne italiane rappresenta circa il 59,5% di quello degli uomini a livello complessivo. La diversità dei redditi si riflette anche nel gettito fiscale con una minore aliquota media per le donne, con l'unica eccezione del più basso decimo di reddito equivalente.

L'Obiettivo 5 dell'Agenda ONU 2030 prevede che a parità di genere, l'emancipazione e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze sia il tema strategico che investe trasversalmente gli altri temi. La Commissione europea ha adottato il bilancio di genere nel 1999 come strumento principale dell'orientamento di genere delle politiche pubbliche e nel 2003 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione e gli Stati membri a sviluppare modelli di bilancio di genere.

Diversi studi, inoltre, fanno emergere come ci sia una stretta correlazione tra crescita del PIL e maggiori tassi di occupazione femminile e ad oggi tra i soggetti a maggior rischio di esclusione sociale, anche in Veneto, ci sono le donne.

Uomini e donne sono, infatti, influenzati diversamente dalle decisioni di bilancio non solo in relazione alle specifiche politiche, ma anche in relazione alle loro diverse situazioni socio-economiche, ai bisogni individuali e ai comportamenti sociali.

La spesa pubblica risulta efficiente, oltre che equa, quando è in grado di promuovere lo sviluppo e di sfruttare le potenzialità di tutte le componenti della società. Uno dei passaggi chiave è quello di riuscire a valutare i bilanci della Regione e degli Enti locali come un insieme di politiche. È importante analizzare alcuni dati, dall'occupazione femminile al tasso di natalità, dalla qualità della vita alle politiche di conciliazione attuate, dall'efficienza dei trasporti alla sicurezza sociale, ma soprattutto quelli relativi ai servizi all'infanzia e alle famiglie.

Il “gender budgeting”, il bilancio in ottica di genere, può essere identificato come un’applicazione del gender mainstreaming nella procedura di bilancio. Esso pone l’accento sull’analisi dell’impatto delle politiche pubbliche sulle donne e sugli uomini, inserisce la prospettiva di genere a tutti i livelli del processo di costruzione dei bilanci pubblici e mira a ristrutturare le entrate e le uscite al fine di promuovere l’uguaglianza tra i sessi.

Il “gender budgeting” può avere tra i suoi risultati maggiore trasparenza e consapevolezza nelle scelte di investimento e tra le sue caratteristiche ha un riesame della struttura delle entrate e delle uscite che andranno definite valutando l’impatto su uomini e donne. È importante, quindi, sottolineare che non si tratta di un bilancio separato tra uomini e donne.

I budget formulati in una prospettiva di genere servono non tanto a mappare una posizione di margine di un soggetto sociale svantaggiato, ma a riposizionarlo in modo paritario nel quadro delle negoziazioni sociali.

L’articolato della presente proposta di legge, dopo aver richiamato i principi ispiratori, declina il bilancio di genere tenendo conto delle competenze e in raccordo con le istituzioni regionali (articolo 1), in particolare per quanto riguarda le finalità che consistono nella promozione di questo strumento e nell’allocazione delle risorse. Inoltre vengono definiti (articolo 2) gli obiettivi del bilancio di genere, quali: l’efficienza della spesa pubblica, la promozione della prospettiva di genere, la partecipazione delle donne nel processo decisionale, l’integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche (mainstreaming), la previsione di politiche di bilancio eque ed equilibrate volte a ridurre le disuguaglianze e a promuovere le pari opportunità, la promozione della trasparenza, attraverso una migliore comprensione delle entrate e delle uscite pubbliche da parte dei cittadini e delle cittadine e la diffusione della consapevolezza da parte delle istituzioni delle conseguenze delle loro scelte sulla cittadinanza.

La realizzazione del bilancio di genere, la cui adozione va promossa e sollecitata presso tutti gli enti locali (articolo 3), deve avere dei tempi, delle modalità e delle caratteristiche, quali: l’identificazione dei soggetti beneficiari delle spese; l’analisi delle modalità di suddivisione delle entrate e delle uscite rispetto agli uomini e alle donne; la valutazione dell’impatto che producono su uomini e donne le politiche di bilancio e la distribuzione delle risorse in termini economici, di tempo nonché rispetto al lavoro non retribuito; la verifica che l’allocazione delle risorse risponda ai bisogni diversi di uomini e donne secondo le caratteristiche socio-economiche e ambientali del Veneto; l’accertamento che la differenza di genere sia esaminata nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio; l’individuazione delle priorità e delle azioni necessarie per ridurre le ineguaglianze tra uomini e donne attraverso il bilancio (articolo 4).

Particolare attenzione è riservata dalla Regione alla comunicazione istituzionale (articolo 5) al fine di: introdurre la prospettiva di genere, favorendo l’attenzione sui temi della parità tra donne e uomini; valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un’immagine positiva; promuovere una rappresentazione maschile e femminile coerente con l’evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere.

Sarà cura della Regione realizzare un monitoraggio e una valutazione sull'applicazione delle previste disposizioni, in particolare attraverso l'Ente Veneto Lavoro (articolo 6) e predisporre un rapporto annuale sulla condizione delle donne in Veneto da trasmettere al Consiglio regionale, all'Istituzione di Parità o agli enti locali e alle organizzazioni economiche e sociali (articolo 7). La Giunta regionale è tenuta a relazionare annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge (articolo 8).

I vantaggi di questo strumento possono essere un'analisi di contesto più precisa che si traduce nell'individuazione più puntale dei bisogni dei cittadini e in una crescita più equilibrata e stabile della società veneta in armonia e sinergia con quella nazionale ed internazionale.

DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE NELLA REGIONE DEL VENETO DEL BILANCIO DI GENERE

Art. 1 - Principi e finalità.

1. In attuazione della convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), ratificata e resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.", della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011", del trattato che istituisce la Comunità europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione della Repubblica italiana e dello Statuto del Veneto, la Regione, nel rispetto delle competenze dello Stato, opera affinché le politiche e i relativi interventi di attuazione realizzino l'uguaglianza sostanziale e la democrazia paritaria e favoriscano il rafforzamento della condizione femminile e l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatica regionale, in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea.

2. La Regione favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene l'autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società e contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere; promuove l'educazione e la valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e uomini.

3. In attuazione dei principi enunciati ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le istituzioni regionali di parità, persegue le seguenti finalità:

- a) la promozione delle analisi di bilancio che mettano in evidenza quanta parte e quali voci del bilancio di una Amministrazione pubblica siano, in modo diretto e indiretto, indirizzate alle donne, quante parte agli uomini e quanta parte ad entrambi;
- b) l'allocazione delle risorse sui servizi in funzione delle diverse esigenze delle donne e degli uomini nel territorio di riferimento.

4. Nei programmi regionali che attribuiscono contributi, la Regione favorisce l'introduzione di parametri per il sostegno delle pari opportunità.

Art. 2 - Definizione e finalità del bilancio di genere.

1. Il bilancio di genere quale rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche consiste nel monitoraggio e nella valutazione dell'impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche di bilancio in tema di pari opportunità, attraverso l'individuazione di aree sensibili al genere, al fine di promuovere l'uguaglianza di opportunità tra uomini e donne.

2. Ai fini della presente legge con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata

società considera appropriati per donne e uomini secondo la definizione di cui all'articolo 3 lettera c), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 2013.

3. Il bilancio di genere prevede che all'interno dei programmi, delle azioni, e delle politiche di bilancio, le entrate e le uscite siano valutate e ristrutturate in modo da prendere in considerazione le priorità e le necessità delle donne, allo stesso modo che quelle degli uomini con l'obiettivo finale di realizzare una parità effettiva.

4. La Regione predispone controlli di genere nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio nonché un sistema di monitoraggio e valutazione.

5. Il bilancio di genere è lo strumento per raggiungere più efficacemente i seguenti obiettivi:

- a) una maggiore efficienza della spesa pubblica;
- b) la promozione della prospettiva di genere in tutte le politiche;
- c) la partecipazione delle donne nel processo decisionale;
- d) l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche (mainstreaming);
- e) la previsione di politiche di bilancio eque ed equilibrate volte a ridurre le disuguaglianze e a promuovere le pari opportunità;
- f) la promozione della trasparenza, attraverso una migliore comprensione delle entrate e delle uscite pubbliche da parte dei cittadini e delle cittadine;
- g) la diffusione della consapevolezza da parte delle istituzioni delle conseguenze delle loro scelte sulla cittadinanza.

6. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 4, tutte le amministrazioni pubbliche devono svolgere un ruolo propositivo e propulsivo al fine della promozione e attuazione concreta del principio delle pari opportunità, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite di discriminazione.

Art. 3 - Promozione del bilancio di genere negli enti locali.

1. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere e incentiva, mediante l'erogazione di contributi, gli enti locali che adeguano i propri bilanci alle finalità di cui agli articoli 1 e 2.

2. La Giunta regionale delibera tempi, modalità e procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. La Regione sostiene l'attuazione della presente legge anche attraverso specifiche attività di formazione e aggiornamento, ai fini della preparazione del personale delle amministrazioni pubbliche per la realizzazione del bilancio di genere.

Art. 4 - Realizzazione del bilancio di genere.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera le linee guida e le metodologie per la progettazione e realizzazione del bilancio di genere.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle pari opportunità e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi della legge

regionale 30 dicembre 1987, n. 62 “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”, predispone la redazione di un vademecum relativo alle linee guida, di cui al comma 1, per l’attuazione dei bilanci di genere, al fine di promuoverne e sollecitarne l’adozione presso tutti gli enti locali.

3. Nella deliberazione di cui al comma 1, le spese dei bilanci pubblici sono analizzate suddividendole secondo le seguenti categorie di base:

- a) spese indifferenziate, ovvero non caratterizzate rispetto al genere ma in grado di produrre un notevole impatto sul genere femminile;
- b) spese destinate direttamente al genere;
- c) spese specificatamente inerenti a programmi e a misure per le pari opportunità.

4. Il bilancio di genere deve:

- a) identificare i soggetti beneficiari delle spese nonché i soggetti che contribuiscono alle entrate;
- b) analizzare le modalità di suddivisione delle entrate e delle uscite rispetto agli uomini e alle donne;
- c) valutare quale impatto producono su uomini e donne le politiche di bilancio e la distribuzione delle risorse in termini economici, di tempo nonché rispetto al lavoro non retribuito;
- d) verificare che l’allocazione delle risorse risponda ai bisogni diversi di uomini e donne secondo le caratteristiche socio-economiche e ambientali del Veneto;
- e) accertare che la differenza di genere sia esaminata nelle diverse fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio;
- f) individuare le priorità e le azioni necessarie per ridurre le ineguaglianze tra uomini e donne attraverso il bilancio.

Art. 5 - Comunicazione istituzionale.

1. La Regione, nelle proprie attività di comunicazione istituzionale, opera per:

- a) introdurre la prospettiva di genere favorendo l’attenzione sui temi della parità tra donne e uomini;
- b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un’immagine positiva;
- c) promuovere una rappresentazione maschile e femminile coerente con l’evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere.

2. I criteri previsti al comma 1 sono applicati in tutte le attività di comunicazione finanziate dalla Regione.

Art. 6 - Misure attuative, monitoraggio e valutazione.

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare regionale competente, approva un programma biennale contenente le azioni e i risultati attesi, relativamente alla realizzazione delle finalità di cui agli articoli 1 e 2.

2. La Giunta regionale dà attuazione alla presente legge attraverso l’adozione di specifici provvedimenti coerenti con ciascuno degli obiettivi elencati all’articolo 2, nonché attraverso l’integrazione trasversale dei principi di pari opportunità di genere (mainstreaming di genere) nell’adozione ed esecuzione

delle disposizioni normative, nella definizione delle politiche e in tutte le attività regionali.

3. L'Ente Veneto Lavoro, istituito con legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", svolge, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, attività di monitoraggio e valutazione sull'attuazione della presente legge relativamente ai propri ambiti di competenza.

Art. 7 - Rapporto annuale sulla condizione femminile.

1. La Giunta regionale predispone annualmente, e avvalendosi della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62, e dell'Ente Veneto Lavoro, un rapporto sulla condizione delle donne in Veneto. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale, all'Istituzione di Parità e inviato agli enti locali e alle organizzazioni economiche e sociali.

2. Il rapporto contiene in particolare informazioni e dati qualitativi e quantitativi sull'andamento demografico, sull'occupazione femminile, sui servizi esistenti, specie quelli tesi a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, sui livelli di istruzione e formazione femminile, nonché un monitoraggio sulle azioni ed i risultati messi in atto dalla Giunta regionale al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 8 - Relazione.

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge con una informativa alla Commissione regionale competente.

2. La relazione di cui al comma 1 riferisce in particolare circa:

- a) l'attività posta in essere e le iniziative attivate in attuazione della presente legge;
- b) i risultati da essa ottenuti, in termini quantitativi e qualitativi, per la promozione delle pari opportunità e della redazione dei bilanci di genere nelle amministrazioni pubbliche della Regione;
- c) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi e delle iniziative a favore delle pari opportunità tra uomo e donna e della redazione dei bilanci di genere tra gli enti locali del Veneto;
- d) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati con specifico riferimento alle modalità di allocazione delle risorse stanziare;
- e) l'incidenza dei finanziamenti stanziati dalla Regione in attuazione della presente legge sulla diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali del Veneto.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2021-2023.

Corrispondentemente è ridotta di euro 100.000,00 per ogni esercizio del triennio la dotazione della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

INDICE

Art. 1 - Principi e finalità.	5
Art. 2 - Definizione e finalità del bilancio di genere.	5
Art. 3 - Promozione del bilancio di genere negli enti locali.	6
Art. 4 - Realizzazione del bilancio di genere.	6
Art. 5 - Comunicazione istituzionale.	7
Art. 6 - Misure attuative, monitoraggio e valutazione.	7
Art. 7 - Rapporto annuale sulla condizione femminile.	8
Art. 8 - Relazione.	8
Art. 9 - Norma finanziaria.	8